

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIBAUDO, CARBONARO, BELLA, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, CASA, CIAMPI, CIMINO, DEL SESTO, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, IORIO, LACARRA, LATTANZIO, LEPRI, MARIANI, MARTINA, MELICCHIO, MURA, NITTI, PELLICANI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, RICCIARDI, SANI, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, TESTAMENTO, TUZI, VACCA, VERINI, VISCOMI, ZAN**

Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali  
in favore dei lavoratori dello spettacolo

*Presentata il 10 settembre 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi sanitaria ed economica legata alla pandemia di COVID-19 ha reso lampante l'assenza di tutele adeguate per i professionisti dello spettacolo. Artisti, tecnici e autori del settore audiovisivo e dello spettacolo dal vivo sono stati tra i lavoratori più colpiti dalle misure di prevenzione del contagio e hanno subito il distanziamento sociale per un periodo più lungo di quello subito dagli altri lavoratori, infatti sono stati i primi a sospendere l'attività e gli ultimi a riprenderla. Il sistema assicurativo e previdenziale, che già prima dell'emergenza sanitaria non garantiva diritti e tutele adeguati per i lavo-

ratori e i professionisti dello spettacolo, con il *lockdown* è letteralmente implosivo. La frammentazione della professione, la precarietà e la discontinuità intrinseca di alcune figure e la forte presenza di contratti atipici rendono questa categoria un microcosmo dei problemi dei lavoratori precari e autonomi che, nella XVII legislatura, si era cercato di affrontare in merito ai diritti attraverso interventi come la legge 22 maggio 2017, n. 81, cosiddetta «statuto dei lavoratori autonomi» o attraverso la revisione delle aliquote previdenziali della gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e le misure pen-

sate per favorire l'emersione delle false partite dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del lavoro sommerso. Non è scontato ricordare, infatti, che negli stessi anni è stata effettuata una ricerca sulle condizioni di lavoro nel settore, divenuta una pietra miliare per chiunque voglia occuparsi di questi lavoratori: la ricerca « Vita da artisti », realizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e presentata pubblicamente il 4 maggio 2017, dedicata, lo si vuole ricordare, a Davide Imola, dirigente della Confederazione generale italiana del lavoro prematuramente scomparso, al quale si deve il metodo partecipativo di questa ricerca. Nella ricerca si individuavano attentamente, attraverso analisi quantitative e qualitative svolte in collaborazione con sindacati e associazioni di settore, le problematiche reddituali, burocratiche, di tutele e di diritti assenti per i lavoratori dello spettacolo. La presente proposta di legge vuole essere anche una risposta della politica alle problematiche emerse allora, che purtroppo non si sono risolte in questi anni ma che, anzi, ritroviamo aggravate e tremendamente pressanti in questo anno 2020 di pandemia globale, nonché un punto di partenza per un'organica riforma del *welfare* dello spettacolo e del settore culturale e creativo.

Nei mesi del *lockdown* e ancora di più durante la difficile riapertura, la cultura ha spesso fatto la differenza nelle iniziative di solidarietà, nel perseguimento del bene comune e nella mobilitazione delle forze per rispondere all'emergenza. Tutti abbiamo dovuto ricordare come la cultura sia un bene fondamentale per la crescita individuale e per lo sviluppo di un territorio, anche se troppo spesso è considerata come qualcosa di secondario, se non addirittura un costo per la comunità. Nello spettacolo dal vivo operano migliaia di lavoratori che contribuiscono ad arricchire la vita di ognuno di noi, svolgendo un mestiere faticoso e altamente impegnativo. Eppure, la realtà quotidiana di questi professionisti è poco o per nulla conosciuta, sia da parte dei cittadini, sia da parte delle istituzioni, tanto che anche le statistiche ufficiali offrono una rappresentazione limitata di questo settore.

Secondo i dati dell'INPS, nel 2019 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 327.812, con una retribuzione media annua di 10.664 euro e con un numero medio annuo di cento giornate retribuite. Il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita in ogni mese è stato pari a 156.370, in prevalenza lavoratori alle dipendenze (86,0 per cento). Risalta, quindi, la discontinuità del lavoro artistico per moltissimi di questi lavoratori, che infatti trova riscontro nella citata ricerca « Vita da artisti »: la rilevazione riportava già qualche anno prima che circa il 40 per cento dei lavoratori intervistati svolgeva anche un'altra attività lavorativa, tenuto conto anche dello scarso livello di reddito medio. Anche per i lavoratori dello spettacolo dal vivo ci troviamo davanti a una sfida che è propria di chi cerca di affermare la sua professionalità in settori altamente precari. Non si tratta, quindi, solo di tutela dei diritti e delle condizioni dei lavoratori dello spettacolo, ma dell'opportunità stessa per questi lavoratori di poter svolgere o no la professione per la quale si sta studiando e ci si sta impegnando. L'età è un indice caratterizzante di questa distribuzione, poiché dopo una certa età o si è entrati in maniera strutturata nel mercato oppure si sceglie di non perseguire più questa strada. Gli intervistati segnalavano anche come fosse diffuso lo svolgimento di attività formative e di corsi attinenti alla propria professione nello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, le quali però non sono attualmente riconosciute come attività ascrivibili a quelle dei lavoratori dello spettacolo e sono quindi escluse dalla contribuzione alla gestione dell'ex Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). I rapporti di lavoro stabili e strutturati sono una rara eccezione nel mondo dello spettacolo, il contratto più frequente è il contratto temporaneo, oltre alle formule contrattuali in uso (la cessione dei diritti d'autore, il contratto di scrittura e la cessione dei diritti di immagine) e alla partita IVA. Se da un lato esiste il problema dell'estrema precarietà dei lavoratori dello

spettacolo, dall'altro lato la discontinuità costituisce una caratteristica propria del sistema, essendo « naturale » lo svolgimento del lavoro e delle diverse professioni nell'ambito di produzioni che prevedono tempi e modalità di realizzazione e di rappresentazione specifici, limitati e stagionali. Nell'arco dello stesso anno, i lavoratori possono ricorrere a molte formule contrattuali relative a classi diverse. I rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo si configurano, quindi, come frammentati e molto eterogenei. Il lavoro irregolare è una pratica molto diffusa e le forme con cui questo problema si manifesta sono diverse. Se da un lato vi è un esplicito riferimento al lavoro nero « *tout court* », dall'altro vi sono modalità diverse con cui il lavoro non è regolamentato: spesso non viene riconosciuto nei contratti il numero di giornate effettivamente lavorate. I problemi di conciliazione sono numerosi, sia per i ritmi di lavoro che per la paura stessa di restare disoccupati. I periodi di non lavoro, a causa della stagionalità di molte professioni, possono essere molto lunghi. Si tratta, dunque, di affrontare specificamente varie problematiche di tutela retributiva, contributiva, di emersione del lavoro sommerso e di maggiori possibilità di conciliazione, anche con incentivi alla formazione. Sin dal 2007, con la risoluzione 2006/2249(INI) del 7 giugno 2007, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a « sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee », sottolineando che occorre prendere in considerazione « la natura atipica dei metodi di lavoro dell'artista ». Con la stessa risoluzione gli Stati membri venivano altresì invitati a creare strutture specializzate di formazione e di tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un'autentica politica dell'occupazione. A strumenti previdenziali appropriati e coerenti con le particolarità pre-

senti nel mondo del lavoro nello spettacolo, il legislatore europeo associava il fondamentale strumento della formazione continua e permanente inteso come uno strumento volto non solo ad offrire al lavoratore la possibilità di aggiornare le proprie competenze, siano esse in campo artistico o tecnico, ma anche un'occasione di sviluppo delle proprie opportunità lavorative. D'altra parte, ponendo al centro di ogni attività collegata al mondo dello spettacolo il lavoro inteso in tutte le sue forme, è utile prevedere anche strumenti integrati, quali sistemi fiscali, che partendo dalla specificità del mondo dello spettacolo siano completati armonicamente con altre misure.

È quindi per rispondere alle esigenze manifestate dal settore, alla situazione di questi lavoratori esacerbata dalla crisi economica e alle giuste sollecitazioni del Parlamento europeo, che si presenta questa proposta di legge che prevede di rafforzare le tutele e i diritti dei lavoratori dello spettacolo e al tempo stesso di garantirne la semplificazione amministrativa e fiscale, favorendo l'emersione del lavoro sommerso e lo sviluppo di una riconoscibilità sociale del lavoro nel mondo dello spettacolo, dando così inizio ad una vera e propria rivoluzione nelle politiche di *welfare* del settore.

La presente proposta di legge è composta da undici articoli suddivisi in due capi. Al capo I, inerente ai diritti e alle tutele dei lavoratori, l'articolo 1 modifica la normativa in materia di malattia e di maternità, riducendo da cento a quaranta le giornate di contribuzione necessarie per accedere all'indennità di malattia; si innalza inoltre il massimale per il calcolo dell'indennità di malattia e di maternità.

All'articolo 2 si rende accessibile la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi, iscritti in via esclusiva al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, modificando specificamente i requisiti di accesso.

All'articolo 3 si istituisce l'indennità di riconoscimento e tutela per i professionisti discontinui dello spettacolo, un'indennità specifica per contrastare i cali del reddito

di questi lavoratori attraverso percorsi di riqualificazione professionale.

All'articolo 4 si prevede l'applicazione dei codici qualifica per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai lavoratori dello spettacolo che praticano l'insegnamento.

L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie concernenti le disposizioni del capo I.

Il capo II prevede misure di semplificazione, emersione dal lavoro sommerso e fiscalità agevolata. All'articolo 6 si istituisce presso l'INPS lo sportello unico per lo spettacolo occasionale, utilizzabile per la richiesta del certificato di agibilità da parte di tutti i soggetti che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché per il pagamento dei diritti d'autore.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un credito d'imposta in favore dei lavoratori dello spettacolo del citato gruppo per le spese sostenute da parte dei committenti.

L'articolo 8 estende le possibilità di utilizzo del metodo previsionale nel paga-

mento degli acconti fiscali da parte dei professionisti dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 182 del 1997.

L'articolo 9 prevede l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle imprese che impiegano professionisti del gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 182 del 1997 in caso di un numero di giornate lavorative annue inferiore a millecinquecento e riduce l'IRAP del 50 per cento in caso di un numero di giornate lavorative annue compreso tra millecinquecento uno e tremila.

L'articolo 10 estende ai lavoratori dello spettacolo che impartiscono lezioni private la previsione della tassazione agevolata al 15 per cento sui relativi compensi, i quali vengono inoltre resi detraibili nel limite di 500 euro da parte delle famiglie con figli minori a carico o con grave disabilità.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie relative al capo II.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### CAPO I

#### DIRITTI E TUTELE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

##### Art. 1.

*(Indennità di malattia e di maternità)*

1. All'articolo 13, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, le parole: «cento paghe» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta paghe».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro. Il comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è abrogato.

##### Art. 2.

*(Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego)*

1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo, anche autonomi e intermittenti, iscritti in via esclusiva al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non pensionati, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a partire dal 1° gennaio 2021 e che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano, alla data di presentazione della domanda di prestazione, in stato di

disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

b) abbiano versato almeno quindici giorni di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro e la predetta cessazione;

c) abbiano versato, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, quindici giorni di contribuzione o abbiano avuto un rapporto di lavoro, di collaborazione o di prestazione di lavoro autonomo o intermittente di durata almeno pari a quindici giorni e che abbia prodotto un reddito medio giornaliero almeno pari alla metà dell'importo massimo di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'erogazione della NASpI ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al presente articolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Art. 3.

*(Indennità di riconoscimento e tutela per i professionisti discontinui dello spettacolo)*

1. I lavoratori dello spettacolo, anche autonomi o intermittenti, iscritti da almeno trentasei mesi alla gestione Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, hanno diritto, su loro richiesta, all'indennità di riconoscimento e tutela per i professionisti discontinui dello spettacolo (SRT).

2. Possono presentare la richiesta per la SRT i lavoratori di cui al comma 1, non pensionati, che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) abbiano versato nei precedenti trentasei mesi almeno centoventi giorni di con-

tribuzione, di cui almeno quaranta giorni negli ultimi dodici mesi, o abbiano versato nei precedenti quarantotto mesi almeno centoventi giorni di contribuzione, di cui almeno sessanta giorni negli ultimi ventiquattro mesi, se negli ultimi dodici mesi abbiano usufruito per almeno un mese del congedo di malattia o di maternità;

*b)* appartengano al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

*c)* abbiano avuto una flessione del reddito negli ultimi dodici mesi pari o superiore al 30 per cento della media del reddito dei precedenti ventiquattro mesi;

*d)* non siano in congedo per malattia o per maternità o in degenza ospedaliera alla data di presentazione della richiesta;

*e)* non stiano percependo un'indennità di disoccupazione;

*f)* non abbiano dichiarato nell'anno fiscale precedente alla richiesta un reddito superiore a 65.000 euro.

3. L'importo della SRT è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero di giorni di contribuzione. L'importo della SRT è pari al 75 per cento della retribuzione media giornaliera e comunque non superiore al 75 per cento del reddito medio percepito nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della richiesta. La SRT dà diritto a percepire il 75 per cento della retribuzione media giornaliera imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, entro l'importo massimo previsto per l'indennità di malattia e di maternità.

4. Alla SRT non si applicano gli obblighi contributivi di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

5. La SRT è corrisposta mensilmente, per un numero di giorni pari a quelli lavorati negli ultimi ventiquattro mesi e comunque per non più di centoventi giorni di indennità totali. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione della SRT.



6. La richiesta della SRT è presentata all'INPS in via telematica. La SRT spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla richiesta. L'erogazione della SRT è sospesa in caso di malattia o di maternità.

7. L'erogazione della SRT è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nell'ambito delle discipline dello spettacolo. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabilite le disposizioni volte a condizionare la fruizione della SRT alla partecipazione ai percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale di cui al precedente periodo, nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione ai medesimi percorsi. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

8. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione ai percorsi previste dal regolamento di cui al comma 7, il lavoratore perde il diritto a fruire della SRT nei seguenti casi:

a) reddito superiore a 65.000 euro nell'anno fiscale in cui ha usufruito della SRT;

b) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

#### Art. 4.

*(Applicazione dei codici qualifica per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai lavoratori dello spettacolo che svolgono attività di insegnamento di arti e mestieri)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a inserire le attività di insegnamento di arti e mestieri tra le attività riconosciute nei codici qualifica per l'invalidità, la vecchiaia o i superstiti dei lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legi-



slativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,5 per cento, il cui versamento è a carico del datore di lavoro e dei committenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo delle prestazioni di cui al presente articolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE, EMERSIONE DAL LAVORO SOMMERSO E FISCALITÀ AGEVOLATA

Art. 6.

*(Sportello unico per lo spettacolo occasionale)*

1. Al fine di garantire la tutela contributiva dei lavoratori dello spettacolo e di semplificare l'accesso al certificato di agibilità, presso l'INPS è istituito, in forma telematica, lo sportello unico per lo spettacolo occasionale, di seguito denominato « sportello ».

2. Lo sportello è utilizzato per la richiesta del certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese, persone fisiche o associazioni, che non

hanno come scopo istituzionale, sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. La richiesta del certificato di agibilità decorre dalla presentazione della data, del luogo e delle modalità di svolgimento dell'attività e dal pagamento dell'anticipo dei dovuti contributi previdenziali; il rilascio del certificato di agibilità, entro sessanta giorni dal termine delle attività, è subordinato al completamento della documentazione mediante presentazione dei documenti attestanti il pagamento dei lavoratori.

3. Lo sportello è utilizzato per la presentazione delle richieste del certificato di agibilità per:

- a*) rappresentazioni a titolo oneroso;
- b*) attività didattica non a carattere continuativo.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, prevede, con proprio decreto, l'utilizzo dello sportello anche ai fini del pagamento dei diritti d'autore.

5. Lo sportello è istituito dall'INPS con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 7.

##### *(Credito d'imposta per i lavoratori dello spettacolo)*

1. In via sperimentale, a decorrere dall'anno 2021, al fine di favorire la diffusione dello spettacolo dal vivo e l'emersione di tali attività, ai soggetti committenti di attività di spettacolo dal vivo nelle quali sono impiegati lavoratori autonomi o subordinati appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, spetta un credito d'imposta in misura pari al 50 per

cento delle spese da essi sostenute e documentate per la realizzazione di tali spettacoli. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 5.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1.

#### Art. 8.

*(Applicazione del metodo previsionale)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020, le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non si applicano ai lavoratori subordinati e autonomi appartenenti ai gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore al 60 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

#### Art. 9.

*(Esenzione dall'IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2021, per le imprese del settore dello spettacolo che impiegano lavoratori subordinati e auto-

nomi dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, aderenti al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il versamento dell'IRAP:

*a*) non è dovuto se il numero di giorni di contribuzione annuale è inferiore a millecinquecento;

*b*) è ridotto del 50 per cento se il numero di giorni di contribuzione annuale è compreso tra millecinquecento uno e tremila.

#### Art. 10.

*(Detraibilità e tassazione delle lezioni impartite dai lavoratori dello spettacolo)*

1. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese sostenute per ciascun figlio a carico, minore di età o con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, per la fruizione di lezioni private, impartite da lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, anche riuniti in associazione. La somma massima detraibile non può essere superiore a 500 euro annui.

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 prevedendo, in particolare, le modalità di presentazione delle richieste di detrazione, la documentazione da allegare alle stesse e le cause di esclusione, nonché stabilendo i criteri di gestione delle risorse di cui all'articolo 11, comprese le spese di funzionamento e le forme di monitoraggio e di controllo di tali spese.

3. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

« 13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dai lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari ».

Art. 11.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9 e 10, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA





\*18PDL0115960\*